

REGIONE
TOSCANA



**COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO
EX ART. 15 BIS LR. 89/98**



**Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli
Enti Locali, di ARPAT e delle USL**

NT- 01/2014

Informazioni generali

Il Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis della l.r. 89/98 è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 19 marzo 2012, avente per oggetto “Istituzione Comitato regionale di coordinamento e modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori ai sensi dell'articolo 15 bis della l.r. 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico e s.m.i.””.

Il Comitato svolge funzioni di raccordo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla l.r. 89/98, da parte degli enti preposti, per una applicazione omogenea della vigente normativa in materia sul territorio regionale, predisponendo documenti, linee guida ecc. e curandone la pubblicazione e divulgazione, di norma sui siti web istituzionali, in modo da garantirne la massima diffusione.

La presente pubblicazione raccoglie le raccomandazioni del Comitato per la gestione degli esposti e segnalazioni di disturbo da fonti di rumore presentati dai cittadini o da chiunque altro agli enti locali, all'ARPAT o alla USL, per far sì che abbiano una risposta celere ed esaustiva, nel rispetto della normativa vigente.

Avvertenza

Le linee guida riportate nella pubblicazione possono costituire un utile strumento di indirizzo e comportamento omogeneo sul territorio regionale, che le diverse Amministrazioni interessate potranno applicare nei propri procedimenti amministrativi.

Autori

Aldo Ianniello	<i>Presidente del Comitato - Regione Toscana – Dirigente Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico</i>
Emanuela Balocchini	<i>Membro del Comitato - Regione Toscana – Dirigente Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria</i>
Gaetano Licitra	<i>Membro del Comitato – Responsabile del Dipartimento di Lucca designato da ARPAT</i>
Arnaldo Melloni	<i>Membro del Comitato - Comune di Firenze - Rappresentante dei Comuni Toscani nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali</i>
Guido Menichetti	<i>Membro del Comitato - Provincia di Pisa – Rappresentante delle Province Toscane nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali</i>
Iole Pinto	<i>Membro del Comitato - Responsabile Sezione Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione AUSL 7 - designata dal Comitato tecnico per la prevenzione collettiva AUSL</i>
Giorgio Galassi, Daniela Germani	<i>Regione Toscana - Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico</i>

Con il Contributo della Commissione Agenti Fisici di ARPAT.

Indice

Informazioni generali	Pag. 3
Premessa	Pag. 5
Normativa di riferimento	Pag. 6
Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da infrastrutture di trasporto	Pag. 6
Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da attività produttive professionali e commerciali (escluse le infrastrutture di trasporto)	Pag. 7
Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da attività temporanee, da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto che impiegano macchinari rumorosi, in qualsiasi parte del territorio o nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto	Pag. 8
Allegato 1: esposti e segnalazioni di disturbo da fonti di rumore	Pag. 11

1. Premessa

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, nello stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, attribuisce ai Comuni (o alle Province nel caso di ambiti territoriali comprendenti più Comuni) la competenza delle attività di controllo in materia di rumore (L. 447/95, art. 6, comma 1, lettera g)). L’art. 14 della Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “*Norme in materia di inquinamento acustico*” e s.m.i., ribadisce che le funzioni di controllo previste dalla normativa nazionale sono esercitate dai Comuni avvalendosi, per le rispettive competenze, dell’Agenzia Regionale della Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), nonché delle Aziende Unità Sanitaria Locale (AUSL) secondo quanto stabilito dalla DGR n. 856 del 21/10/2013. Sono esclusi dal campo di applicazione della legge e quindi dalla necessità di controllo da parte del Comune i seguenti casi:

- 1) i cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (acqua potabile, gas, fognature, linee telefoniche, elettriche, traffico, ecc.);
- 2) le operazioni effettuate per fronteggiare od evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità;
- 3) l’utilizzo delle campane per le celebrazioni liturgiche;
- 4) i condizionatori ad uso privato, non a servizio di attività produttive, commerciali o professionali;
- 5) i servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune (centrali termiche, autoclave, ecc.) limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso;
- 6) i problemi condominiali o di vicinato.

I punti 4) e 6) sono configurati come casi da gestire nell’ambito del Codice Civile.

L’obiettivo delle presenti Linee Guida è quello di indicare agli Enti competenti un’adeguata modalità operativa per la gestione delle attività di controllo del rumore. In particolare, si propongono procedure e indicazioni per la gestione degli esposti relativi al rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività produttive, ricreative, manifestazioni, cantieri, ecc. per uniformare le procedure amministrative di risposta agli esposti e la possibile soluzione degli stessi.

Poiché il Comune è il titolare della funzione del controllo ai sensi dell’art. 14 della L. 447/1995 qualora la segnalazione del disturbo da rumore venga ricevuta da soggetti diversi, quali: Regione, Provincia, ARPAT e AUSL, questi devono trasmettere l’esposto al Comune, allegando, quando disponibile, qualsiasi documentazione in loro possesso relativa alla zona dell’esposto: dati di monitoraggio, precedenti interventi su altre segnalazioni, piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dal gestore dell’infrastruttura causa del rumore, interventi di risanamento acustico già effettuati nella zona interessata con la relativa verifica dell’efficacia dell’intervento stesso.

Qualora nel procedimento attivato a seguito dell’esposto non siano coinvolti ARPAT e AUSL, il Comune deve inviare loro copia della propria eventuale risposta diretta all’esponente, della documentazione ricevuta dall’esponente o dal titolare dell’attività o gestore dell’infrastruttura oggetto di esposto, in modo che i dati relativi all’esposto (misure, interventi di risanamento, ecc.), facciano parte del quadro conoscitivo della problematica rumore nell’area interessata.

In un’ottica di razionalizzazione delle attività e di snellimento delle procedure non si prevede che ARPAT fornisca al Comune un parere sulla documentazione, prodotta a seguito di richiesta dello stesso Comune dal titolare dell’attività o gestore dell’infrastruttura. Se in tale documentazione viene dichiarato il rispetto dei limiti, o non viene dichiarata la previsione di attuare interventi di risanamento acustico, il Comune interpellerà l’esponente per verificare la persistenza o meno del

rumore; se confermata la persistenza del disturbo, il Comune potrà richiedere ad ARPAT una verifica strumentale.

2. Normativa di riferimento:

- LEGGE 26 ottobre 1995 , n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” (G.U. 30.10.1995, n. 254 - S.O. n. 125).
- DPCM 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” (G.U. 15/11/1997, serie g. n. 267).
- DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. 01/12/97, serie g. n. 280).
- DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” (G.U. 01/04/1998, serie g. n. 76).
- DPR 459/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” (G.U. 04/01/99, serie g. n. 2).
- DPR 30/03/2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, (G.U. 01/06/04, serie g. n. 127).
- Legge Regionale 01/12/1998 n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.
- DPR 3/4/2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”.
- Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norma in materia di inquinamento acustico)
- DGR n. 856 del 21/10/2013 “.Attività di competenza delle AUSL e dell'ARPAT in materia di inquinamento acustico”.

Al fine di poter raccogliere il maggior numero di informazioni possibili utili alle Amministrazioni in sede di presentazione di esposto per il rumore, è stato predisposto un documento standard (vedi **Allegato 1**), che deve contenere tutte le informazioni utili di dettaglio per caratterizzare la sorgente e il ricettore disturbato: la localizzazione dell'edificio/edifici disturbati, il tipo di edificio (abitativo, scuola, struttura sanitaria ecc.), la tipologia di sorgente, la distanza del disturbato dalla sorgente, ecc..

3. Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da infrastrutture di trasporto

Nel caso in cui l'esposto riguardi una infrastruttura di interesse nazionale o di più regioni il Comune informa anche il *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del DM 29/11/2000.

Il Comune che riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore attiva la sua funzione di vigilanza e controllo nei seguenti modi:

1. effettua una verifica interna preliminare che, sulla base dei documenti in suo possesso (piani di contenimento ed abbattimento del rumore ex DM 29/11/2000, monitoraggi propri, ecc.), porti ad una iniziale risposta immediata all'esponente prima dell'attivazione del controllo;
2. se la segnalazione riguarda il rumore prodotto da una infrastruttura non di competenza comunale, provvede ad inviare al gestore dell'infrastruttura stessa una richiesta di informazioni, in merito alla presenza, nell'area oggetto dell'esposto, di un piano di contenimento ed abbattimento del rumore ex

DM 29/11/2000 nonché allo stato di avanzamento dello stesso e alle verifiche di efficacia acustica eseguite sugli interventi già attuati (ex art. 2, comma 5 del DM 29/11/2000);

3. attiva, se ritenuto del caso, qualora nella documentazione venga dichiarato il rispetto dei limiti, o non venga dichiarata la previsione di attuare interventi di risanamento acustico, il controllo ARPAT per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge;
4. a seguito della relazione tecnica di misura di ARPAT che attesti il superamento dei limiti, applica una sanzione pecuniaria (L. 447/1995) per la mancanza del piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della L. 447/1995, chiede inoltre l'integrazione del suddetto piano, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del DM 29/11/2000, da presentare entro il termine previsto per l'approvazione del piano successivo;
5. aggiorna l'archivio dei provvedimenti accessori emessi.

Nel caso di controlli ARPAT reiterati, presso lo stesso sito e comunque in base alle fattispecie previste, si applica quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 della Legge regionale n. 30/2009.

In particolare se il Comune richiede tali controlli, deve farsi carico di segnalare al gestore dell'infrastruttura l'obbligo di corrispondere ad ARPAT l'onere previsto secondo le modalità da essa comunicate. Tale comunicazione può utilmente essere posta nella stessa ordinanza con cui è richiesto al gestore un intervento di risanamento in modo tale da rendere sanzionabile il comportamento di colui il quale non assolve a tale obbligo. In alternativa il Comune, se attiva un procedimento diverso, assicurerà in ogni caso l'ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia.

Quanto sopra riportato è schematizzato nel diagramma di flusso riportato in **Figura 1**.

4. Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da attività produttive, professionali e commerciali (escluse le infrastrutture di trasporto)

Il Comune che riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore attiva la sua funzione di vigilanza e controllo nei seguenti modi:

1. effettua una verifica interna preliminare o anche con sopralluogo sul campo da parte degli uffici comunali competenti, che, sulla base dei piani aziendali se presentati, o di altre informazioni in suo possesso, portino ad una risposta ancora prima dell'attivazione del procedimento del controllo strumentale; una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute, presentate in relazione all'attività presunta disturbante, invita il titolare a verificare¹ per proprio conto i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso, fissando un termine di tempo (indicativamente 15 giorni) per riferire circa l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell'attività, se riscontrati/a come rumorosi/a oltre i limiti;
2. effettua controlli circa il rispetto degli orari previsti dalle autorizzazioni e della attivazione di sorgenti non preventivamente dichiarate (tipico la diffusione di musica non citata nella VIAC o non prevista all'atto della richiesta di autorizzazione);
3. procede all'attivazione di ARPAT per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge qualora il titolare dell'attività non accolga l'invito del Comune alla verifica di

¹ Questa fase di "autocontrollo" è da intendersi come un'opportunità (e non un obbligo) data al titolare dell'attività, in luogo dell'immediata attivazione dell'Ente di controllo. Utilizzando questa opportunità potrebbe risultare necessaria l'effettuazione di misure fonometriche da parte dei tecnici incaricati dall'attività potenzialmente inquinante; è evidente che in questi casi la collaborazione dell'esponente diventa indispensabile per lo svolgimento delle misurazioni. È opportuno che il Comune ponga questa necessità all'attenzione dell'esponente.

cui al punto 2 o qualora dopo la verifica in proprio del titolare e l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o delle attività persista il disagio segnalato;

4. richiede il deposito di una copia della relazione di misura firmata da un tecnico competente ex articolo 16, Legge regionale 89/98 e s.m.i., qualora le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità; in caso contrario, richiede il deposito del piano di bonifica acustica, corredato della relativa tempistica di intervento;
5. attiva il procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990, dandone comunicazione alle parti interessate; a seguito del ricevimento della relazione tecnica di misura di ARPAT, nel caso essa attesti il superamento dei limiti, gestisce il procedimento sanzionatorio;
6. adotta provvedimenti accessori di diffida o emette un'ordinanza sindacale o dirigenziale che può includere un nuovo controllo di ARPAT², nello stesso sito, sulla stessa attività e sulla stessa sorgente, per la verifica dell'efficacia degli interventi, seguendo la procedura di legge;
7. aggiorna l'archivio dei provvedimenti accessori emessi.

Quanto sopra riportato è schematizzato nel diagramma di flusso in **Figura 2**.

5. Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da attività temporanee, da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto che impiegano macchinari rumorosi, in qualsiasi parte del territorio o nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto

Il Comune riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore e si attiva nella sua funzione di vigilanza e controllo nei modi seguenti:

1. effettua una verifica interna preliminare, anche con sopralluogo sul campo da parte degli uffici comunali competenti, che, sulla base delle autorizzazioni richieste, o di altre informazioni in suo possesso, porti ad una risposta ancora prima dell'attivazione del controllo strumentale;
2. effettua controlli circa il rispetto degli orari previsti dalle autorizzazioni e della attivazione di sorgenti non preventivamente dichiarate (tipico la diffusione di musica non citata nella VIAC o non prevista all'atto della richiesta di autorizzazione); una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute, presentate in relazione all'attività presunta disturbante, invita il titolare a verificare³, per proprio conto e immediatamente, i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso, fissando come termine temporale la prima data utile ad evitare il reiterarsi delle condizioni disturbanti;
3. procede all'attivazione di ARPAT per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge qualora il presunto disturbante non accolga l'invito del Comune alla verifica di cui al punto 2 o qualora, dopo la verifica in proprio del titolare, persista il disagio segnalato;
4. richiede il deposito di una copia della relazione di misura firmata da un tecnico competente ex articolo 16, legge regionale 89/98 e s.m.i qualora le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità; in caso contrario, richiede il deposito del piano di bonifica acustica, corredato della relativa tempistica di intervento;

² Nel caso di controlli ARPAT reiterati si applica quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 della Legge regionale n. 30/2009. In particolare se il Comune richiede tali controlli deve farsi carico di segnalare al titolare dell'attività l'obbligo di corrispondere ad ARPAT l'onere previsto secondo le modalità da essa comunicate. Tale comunicazione può utilmente essere posta nella stessa ordinanza con cui è richiesto al titolare dell'attività un intervento di risanamento.

³ Questa fase di "autocontrollo" è da intendersi come un'opportunità (e non un obbligo) data al presunto disturbante, in luogo dell'immediata attivazione dell'Ente di controllo. Utilizzando questa opportunità potrebbe risultare necessaria l'effettuazione di misure fonometriche da parte dei tecnici incaricati dall'attività potenzialmente inquinante; è evidente che in questi casi la collaborazione dell'esponente diventa indispensabile per lo svolgimento delle misurazioni. E' opportuno che il Comune ponga questa necessità all'attenzione dell'esponente.

5. ordina la sospensione delle autorizzazioni in deroga concesse, fino alla realizzazione delle opere di cui al punto 4;
6. attiva il procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990, dandone comunicazione alle parti interessate; a seguito del ricevimento della relazione tecnica di misura di ARPAT, nel caso essa attesti il superamento dei limiti, gestisce il procedimento sanzionatorio;
7. adotta provvedimenti accessori di diffida o emette un'ordinanza sindacale o dirigenziale che può includere un nuovo controllo di ARPAT⁴ per la verifica dell'efficacia degli interventi;
8. aggiorna l'archivio dei provvedimenti accessori emessi.

Quanto sopra riportato è schematizzato nel diagramma di flusso in **Figura 3**.




Figura 1 - Infrastrutture di trasporto: diagramma di flusso relativo alla gestione degli esposti.

⁴ Nel caso di controlli ARPAT reiterati si applica quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 della Legge regionale n. 30/2009. In particolare se il Comune richiede tali controlli deve farsi carico di segnalare al titolare dell'attività l'obbligo di corrispondere ad ARPAT l'onere previsto secondo le modalità da essa comunicate. Tale comunicazione può utilmente essere posta nella stessa ordinanza con cui è richiesto al titolare dell'attività un intervento di risanamento.




Figura 2 - Attività produttive, professionale, commerciali escluse le infrastrutture di trasporto: diagramma di flusso relativo alla gestione degli esposti.




Figura 3 - attività temporanee/manifestazioni/spettacoli temporanei: diagramma di flusso relativo alla gestione degli esposti.

ALLEGATO 1:

ESPOSTI E SEGNALAZIONI DI DISTURBO DA FONTI DI RUMORE

Da inviare tramite PEC all'Ente di competenza⁵

IO SOTTOSCRITT__

cognome		nome	
luogo di nascita		provincia di nascita	data di nascita
codice fiscale	cittadinanza		sexso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
comune di residenza		provincia di residenza	C.A.P.
via, viale, piazza, ecc		numero civico	
in qualità di		dell'impresa	
posto in via		numero civico	
Telefono (cellulare)		Telefono (fisso)	
Email		PEC (posta elettronica certificata)	

consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,

SEGNALO

Il disturbo derivante da inquinamento acustico è generato da:

1. Infrastruttura di trasporto:

Denominazione dell'infrastruttura

⁵ Per comunicare direttamente con la Pubblica Amministrazione, è opportuno iscriversi ad Apaci (<https://web.e.toscana.it/apaci>) che è lo strumento che permette ai cittadini, alle associazioni, ai liberi professionisti e alle Imprese un rapporto diretto con l'ente pubblico. Per accedere ad Apaci è necessario avere la Carta Nazionale dei Servizi, attivata presso le Aziende Sanitarie Locali.

Tipologia della sorgente

Localizzazione dell'edificio/edifici disturbati

Distanza dell'edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore

Preciso che il disturbo si verifica:
[] in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00)
[] in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00)
Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore alle ore

2. Attività produttive, professionali e commerciali (escluse le infrastrutture di trasporto):

Denominazione dell'attività o delle attività disturbati

Tipologia dell'attività o delle attività

Localizzazione dell'edificio/edifici disturbati

Distanza dell'edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore

Tipologia del rumore percepito

Preciso che il disturbo si verifica:
 in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00)
 in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00)
Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore alle ore

Il disturbo sembra generato da:
 macchinari dell'attività
 modalità di svolgimento dell'attività

Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.)

3. Attività temporanee, da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto che impiegano macchinari rumorosi:

Denominazione dell'attività o delle attività disturbanti

Tipologia dell'attività o delle attività

Localizzazione dell'edificio/edifici disturbati

Distanza dell'edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore

Tipologia del rumore percepito

Preciso che il disturbo si verifica:

in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00)

in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00)

Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore alle ore

Il disturbo sembra generato da:

macchinari dell'attività

modalità di svolgimento dell'attività

clienti, avventori o altre persone presenti

dal traffico indotto dalla manifestazione, cantiere ecc.

Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.)

ALLEGRO INOLTRE

fotografie descrittive

rilevazione effettuata da tecnico abilitato

mappa con individuata la sorgente disturbante e l'edificio/edifici disturbati

altro:

CHIEDO

Pertanto a codesta Amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore

SONO CONSAPEVOLE

Che copia del presente esposto e dei relativi allegati potrà essere trasmessa al soggetto disturbante, anche nell'ambito di eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi ovvero ai fini di attivare le procedure di "auto-accertamento".

*FIRMA**

(nome e cognome)

Nel caso non venga apposta firma autografa al documento, lo stesso dovrà essere firmato digitalmente.